



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/49 DEL 19.6.2012

Oggetto: Decreto legislativo 11.4.2006, n. 198, art. 12, comma 3 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". Designazione della Consigliera regionale di parità e della supplente. Determinazione delle relative procedure.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale informa la Giunta regionale che, entro il cinque luglio, occorre procedere alla designazione della Consigliera regionale di parità e della sua supplente.

Il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", prosegue l'Assessore, stabilisce infatti che la nomina della Consigliera regionale di parità avvenga con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, "su designazione della Regione", la quale, a sua volta, ha l'obbligo di sentire preventivamente la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro. Il medesimo articolo dispone inoltre che occorre provvedere alla nomina di una supplente, che agisce su mandato della Consigliera ed in sua sostituzione.

La designazione della Consigliera regionale di parità e della sua supplente rientra fra le competenze della Giunta regionale, poiché, quando, come nel caso in questione, una norma dello Stato attribuisce l'esercizio di una determinata funzione amministrativa alla Regione e quest'ultima non provveda con proprie norme di organizzazione ad individuare l'organo competente fra quelli indicati nell'art. 34 dello Statuto speciale e nell'art. 1, primo comma della legge regionale 1 del 1977, l'esercizio di quella funzione è attribuito alla Giunta regionale.

Pertanto, il potere di designare la Consigliera regionale di parità e la supplente spetta alla Giunta regionale, mentre il compito di adempiere alle procedure che precedono la designazione, ivi compresa quella di avanzare i nomi delle candidate, motivando le ragioni della proposta, spetta all'Assessorato del Lavoro, organo esecutivo della Regione competente per materia. Dovrà quindi essere quest'ultimo, dopo avere acquisito il parere della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, a predisporre la proposta di delibera da sottoporre alla Giunta regionale.



L'Assessore evidenzia che le norme statali prima ricordate consentono alla Regione di designare indifferentemente una donna od un uomo alla carica di Consigliere di parità. L'Assessore sottolinea come sia tuttavia doveroso che la Giunta regionale designi alla carica di Consigliera di parità e di supplente due donne, a conferma della volontà dell'Amministrazione regionale di porre in essere politiche pubbliche e concrete azioni positive per un'effettiva parità di genere fra donne ed uomini.

A proposito delle procedure che è necessario seguire per arrivare alla designazione della Consigliera di parità, l'Assessore ricorda che il successivo quarto comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 198/2006 ha disposto che, in caso di mancata designazione della Consigliera di parità entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, ovvero della designazione di una persona priva dei requisiti prescritti per legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.

Dall'esplicita imposizione di una procedura comparativa per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministero del Lavoro, evidenzia l'Assessore, si potrebbe desumere che la Regione potrebbe designare senza alcuna procedura particolare e senza alcun vincolo (se non quello della sussistenza dei requisiti prescritti per legge) la persona che, con il provvedimento ministeriale, sarà chiamata a ricoprire l'incarico di Consigliera regionale di parità.

Tuttavia, prosegue, l'Assessore, nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai Presidenti delle Regioni e delle Province n. 20/2010 del 22 giugno 2010, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna": linee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, si afferma che le designazioni delle Consigliere, regionali e/o provinciali, di parità e delle loro supplenti debbano avvenire a conclusione di una procedura pubblica di valutazione comparativa che sarebbe imposta dai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 Cost., "da cui discendono – afferma la circolare ministeriale - i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo".

Anche sul piano sostanziale, le sempre maggiori incisività e rilevanza che il ruolo e le attività della Consigliera di parità hanno assunto nelle politiche pubbliche e, in particolare, negli interventi a favore dell'occupazione femminile, di non discriminazione e di uguaglianza effettiva tra donne ed uomini nel mondo del lavoro, confermano l'esigenza che la Regione adotti una procedura comparativa ad evidenza pubblica, informale e non vincolante. Così facendo, rimarca l'Assessore, le donne, nate e residenti in Sardegna, in possesso dei requisiti prescritti e interessate a ricoprire



l'incarico di Consigliera di parità sono messe nelle condizioni di avanzare la propria candidatura, affidando alla Giunta regionale il compito di designare, fra esse, le persone che, per le capacità personali e per le competenze professionali, più si attagliano all'incarico da ricoprire.

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 198/2006, la Consigliera di parità deve essere in possesso di una specifica competenza e di una esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro. L'Assessore propone inoltre che costituisca titolo preferenziale, da valutare in sede di comparazione, un'adeguata conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell'Amministrazione regionale, il possesso di precedenti esperienze nei settori in cui la Consigliera di parità è chiamata ad operare e, in particolare, l'aver fatto parte della Commissione regionale o delle Commissioni provinciali per le pari opportunità per una durata non inferiore agli otto anni.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in ordine alla necessità di designare la Consigliera regionale di parità e la sua supplente e delle procedure da adottare per le relative designazioni, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro

DELIBERA

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, che ne curerà tutti gli adempimenti istruttori e successivi, perché provveda a porre in essere il procedimento necessario all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la designazione della Consigliera regionale di parità e della sua supplente, con procedura comparativa ad evidenza pubblica informale e non vincolante, sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal Capo IV (artt. 12 e seguenti) del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, nonché delle ulteriori indicazioni proposte dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale con la presente deliberazione.

Gli esiti della selezione predetta saranno sottoposti all'esame ed alle determinazioni della Giunta regionale per i successivi atti di competenza.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci